



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

Delegazione Regionale Calcio a Cinque

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 101 BIS DATA COMUNICATO 09/01/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Sommario

RISULTATI.....	1972
Elenco risultati	1972
GIUDICE SPORTIVO	1973

RISULTATI

Elenco risultati

REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15/12/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 7 Giornata - A			
---------------------------	--	--	--

FABRO VALDICHIANA	- CITTA DI ORTE C5	6 - 0	D
-------------------	--------------------	-------	---

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Marco BRUSCO**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella **seduta del 09/01/2024**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DEL 15/12/2023

gara del 15/12/2023 FABRO VALDICHIANA - CITTA DI ORTE C5

In data 18 dicembre 2023, dopo averlo ritualmente preannunciato, la società Fabrovaldichiana proponeva ricorso lamentando l'impiego, da parte del Città di Orte, di n. 2 calciatori non avente titolo a partecipare alla gara; detti calciatori, indicati in Fernandes Coutinho Manolo Hiclebe e Testa Simone, secondo la ricorrente, provenivano da c.d. lista di svincolo e sarebbero stati impiegati senza che fossero trascorse le canoniche 24 ore dal loro inserimento nell'organico della società; questo giudice fissava per il giorno 9 gennaio 2024, la data della decisione; la società Città di Orte non faceva pervenire proprie controdeduzioni;

tutto ciò premesso

OSSERVA

Dall'analisi dei documenti ufficiali risulta che, effettivamente, i calciatori in questione erano stati tesserati il giorno stesso della partita oggetto di impugnazione. Ciò in contrasto con la normativa vigente la quale richiede che, dal momento del tesseramento al loro reale impiego, siano decorse almeno 24 ore di tempo.

Tale situazione pone i citati calciatori in posizione irregolare. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-6 a carico del Città di Orte.

Per questi motivi

DELIBERA

- 1) **L'accoglimento del ricorso e la conseguente sanzione della perdita della gara, con il risultato di 0-6, a carico del Città di Orte;**
- 2) **La restituzione della tassa reclamo.**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CITTA DI ORTE C5
Vedi Delibera

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 09 GENNAIO 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace